

## **Proposta di delibera di iniziativa popolare**

**Oggetto: smantellamento definitivo dei campi nomadi e regolamentazione della permanenza delle popolazioni ROM, SINTI E CAMINANTI nel territorio delle città di Roma.**

### **PREMESSO**

Che nella città di Roma è presente una popolazione di rom, sinti e caminanti di circa 15000 persone, delle quali poco più di 5000 risultano regolarmente censite;

Che tale dato è sicuramente maggiore poiché in assenza di un censimento capillare e obbligatorio, i rom, sinti e caminanti non censiti non possono essere conteggiati con esattezza, inoltre, il continuo proliferare di cambi abusivi rende qualsiasi stima inattendibile;

### **CONSTATATO**

Che gran parte della popolazione nomade vive in campi abusivi e/o in baraccopoli sparse in diversi punti della città;

Che nei suddetti campi sempre più spesso si compiono attività illegali e contrarie alla legge, quali roghi tossici, accatastamento di materiali e rifiuti vari provenienti da attività di rovistaggio, sfruttamento dei minori per attività di furto e accattonaggio, traffico di sostanze stupefacenti, conservazione di refurtiva;

Che tali attività nel corso degli anni sono state ampiamente riscontrate e documentate dalle diverse forze di polizia;

Che molte aree non autorizzate dall'Amministrazione Comunale, non garantiscono i minimi standard di condizioni igienico sanitarie che spesso sono all'origine di situazioni di conflittualità e di tensione sociale con la comunità cittadina;

Che tali insediamenti rappresentano spesso un'occupazione abusiva di aree pubbliche e/o private;

Che risulta oramai impossibile sia per Roma Capitale che per le forze di polizia tenere sotto controllo il fenomeno dei campi abusivi e in taluni casi anche di quelli regolari;

### **CONSIDERATO**

Che tali condizioni generano sempre più spesso situazioni di illegalità diffusa, di degrado e di contrasto con i cittadini residenti;

Che Roma Capitale nel corso degli anni ha stanziato ingenti somme del proprio bilancio per fornire servizi socio-educativi ed assistenziali alle comunità di rom, sinti e caminanti, ottenendo scarsi risultati relativi all'integrazione e al rispetto delle regole;

## **CONSIDERATO INOLTRE**

Che tali situazioni sono divenute insostenibili ed intollerabili per il decoro della città, per il rispetto dei cittadini e delle istituzioni poiché comportano gravi ripercussioni sulla qualità e la vivibilità delle zone a ridosso dei campi e non solo;

Che l'Amministrazione Capitolina rispetta il principio di accoglienza ed assistenza purché questo avvenga nel rigoroso rispetto delle leggi, del decoro della città e della popolazione residente;

Che si ritiene necessario da parte dell'Amministrazione Capitolina dare la giusta attenzione alle richieste, più volte pervenute da singoli cittadini e dai vari comitati e associazioni di quartiere che chiedono di provvedere alla regolamentazione della permanenza delle popolazioni di rom, sinti e caminanti nel territorio comunale;

Che è pertanto opportuno superare la logica dei campi per passare all'istituzione di aree di sosta temporanea e di procedere alla regolamentazione della permanenza nelle stesse delle popolazioni di ROM, SINTI E CAMINANTI;

## **L'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

delibera per i motivi di cui in premessa di approvare il regolamento di seguito riportato.

## **REGOLAMENTO PER LO SMANTELLAMENTO DEFINITIVO DEI CAMPI NOMADI E PER LA PERMANENZA DELLE POPOLAZIONI NOMADI NELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI ROMA.**

### ***Art. 1 Smantellamento definitivo dei campi nomadi***

Con la presente delibera l'Amministrazione di Roma Capitale determina lo smantellamento definitivo di tutti i campi nomadi, villaggi delle solidarietà e di ogni altra forma esistente di dimora per le popolazioni rom, sinti e caminanti e stabilisce l'esplicito divieto e crearne dei nuovi su tutto il territorio cittadini;

### ***Art. 2 Istituzione aree sosta temporanee***

In sostituzione degli insediamenti di cui sopra si istituiscono nel territorio della città di Roma un numero limitato di aree sosta temporanee attrezzate, fino a un massimo di 8 (individuabili anche tra quelle dei campi regolari ora esistenti) e in grado di accogliere non più di 250 persone ciascuna;

Dette aree in considerazione della loro funzione assumeranno la denominazione di "aree di sosta temporanea riservate alle popolazioni rom, sinti e caminanti e solo all'interno di esse sarà permesso stazionare in base ai requisiti e ai termini previsti dal presente regolamento;

Ogni altra forma di stazionamento non sarà in alcun modo consentita e tollerata;

Le aree sosta saranno ubicate in zone limitrofe al G.R.A., lontane dai centri abitati, in prossimità delle grandi arterie di collegamento e non nelle vicinanze degli argini dei fiumi;

### ***Art. 2 Rom, Sinti e Caminanti ospitabili sul territorio comunale e modalità di accoglienza.***

Si fissa nella misura massima di 2000 persone tra rom, sinti e caminanti che possono essere accolti contemporaneamente nelle aree sosta presenti nel territorio di Roma Capitale;

L'accoglienza è consentita solo ed esclusivamente all'interno delle aree sosta attrezzate;

Ai fini dell'ingresso nell'aree sosta temporanee è necessario sottoporsi ad un censimento obbligatorio, finalizzato al rilascio di un documento di riconoscimento, all'identificazione del nucleo familiare, alla dichiarazione dei beni e dei mezzi in possesso, nonché dell'eventuale possesso di denaro, di conti correnti e depositi bancari, del casellario giudiziario e dell'eventuale godimento dei diritti politici e civili.

Tale censimento sarà realizzato dagli operatori sociali di Roma Capitale con l'ausilio del personale della Croce Rossa Italiana (con la quale si stipulerà uno specifico protocollo d'intesa) e dalla Polizia di Roma Capitale.

Lo stesso avverrà nel pieno rispetto della dignità delle persone ma sarà obbligatorio, il rifiuto di sottoporsi al censimento comporterà in automatico l'impossibilità a soggiornare nelle aree sosta dell'Amministrazione. La richiesta di dichiarare i beni posseduti ed eventuali somme di denaro si rende necessaria al fine di valutare se i richiedenti siano in una condizione di indigenza tale da dover beneficiare dell'assistenza e dei servizi erogati a carico dell'Amministrazione oppure se sono nelle condizioni di auto sufficienza;

Ai fini delle definizione delle 2000 persone che potranno essere accolte contemporaneamente nelle aree si definirà una graduatoria che terrà conto:

- del nucleo familiare e della presenza di minori nello stesso;
- della capacità di poter pagare la tassa di stazionamento;
- del possesso di eventuali redditi, beni o somme di denaro;
- della condotta tenuta nella permanenza nel nostro paese;

### ***Art. 3 Vigilanza, controllo e attività non consentite***

In tutte le aree sosta sarà presente un servizio di vigilanza permanente a cura della Polizia di Roma Capitale (parzialmente integrata in fase iniziale da vigilanza privata);

Si istituisce una commissione permanente di vigilanza delle aree sosta composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti dipartimenti di Roma Capitale: Politiche Sociali, Politiche Abitative, Ambiente e Lavori Pubblici, da un rappresentante per ogni ASL, da un rappresentante della Polizia di Roma Capitale, da un rappresentante della Prefettura e da uno della Questura;

Saranno installate delle telecamere esterne al perimetro alle aree sosta e in prossimità degli ingressi delle stesse collegate con la sala Sistema Roma e con le diverse Forze dell'Ordine;

Il controllo e il monitoraggio sarà svolto oltre che dalle Forze dell'Ordine, supportate da operatori dell'Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale e dalla suddetta commissione permanente di vigilanza;

Si dovranno svolgere regolari sopralluoghi in collaborazione con l'ARPA Lazio e le ASL competenti al fine di valutare le condizioni ambientali e igienico sanitarie dei siti;

Nelle aree sosta saranno istituiti dei presidi sanitari per i controlli e per la prevenzione di malattie infettive;

Saranno previsti specifici controlli atti a verificare il possesso del permesso di soggiorno per tutti i richiedenti che non risultano essere cittadini europei, requisito questo, essenziale per poter usufruire dei servizi erogati da Roma Capitale. In caso contrario saranno applicate le normative vigenti in materia d'immigrazione;

Non sarà tollerata e consentita la presenza nelle aree di persone non censite e non in possesso del documento di riconoscimento rilasciato al momento dell'ingresso. L'eventuale smarrimento del documenti di riconoscimento in forma recidiva, la contraffazione e la falsificazione dello stesso, nonché la comunicazione di false generalità, comporteranno il divieto di ingresso e stazionamento nelle aree sosta su tutto il territorio cittadino e l'immediato allontanamento.

Saranno espulse dalle aree tutti coloro i quali avranno riportato condanne con sentenza definitiva, i clandestini e coloro in quali hanno ricevuto il foglio di via;

Nelle aree di sosta temporanea non sarà consentito ospitare persone sottoposte agli arresti domiciliari, poiché le aree sosta dell'amministrazione non saranno autorizzate per poter scontare una condanna in quanto non rappresentano una residenza e un domicilio fisso, pertanto, Roma Capitale, non appena approvato il presente regolamento provvederà a comunicare tale disposizione al Tribunale di Roma con la quale non si autorizzerà l'elezione di domicilio per gli arresti domiciliari nelle suddette aree;

E' fatto divieto di svolgere qualsiasi attività illegale e/o recante disagi alla collettività;

E' fatto espresso divieto di accumulare rifiuti all'interno e in prossimità del campo;

E' fatto espresso divieto di dar vita a roghi tossici e a qualsiasi altra attività che causi inquinamento e disagio alla popolazione residente;

E' fatto divieto per chiunque, in qualsiasi ora del giorno e della notte, di stazionare con mezzi e veicoli all'esterno e in prossimità delle aree attrezzate;

#### *Art. 4 Periodo di permanenza*

Si stabilisce come periodo massimo di permanenza nelle suddette aree di sosta temporanea quello di 1 anno qualora il nucleo familiare abbia minori che frequentino la scuola. Si precisa che l'attestazione dell'effettività frequenza che dovrà essere comunicata dai dirigenti scolastici all'amministrazione di Roma Capitale, rappresenta un requisito essenziale per poter usufruire di tale periodo di permanenza; il periodo scende a 6 mesi in caso di assenza della situazione di cui sopra. Nel periodo di permanenza di 1 anno sarà garantita l'educazione e la scolarizzazione per i bambini;

Non sono ammesse proroghe alla permanenza nelle aree;

Al termine di tale periodo non sarà possibile spostarsi da un'area sosta all'altra della città.

#### *Art. 5 Requisiti per la permanenza nelle aree*

La presenza all'interno delle aree sosta è vincolata alla sottoscrizione di un "patto di legalità" da parte di tutti gli adulti dimoranti nell'area, nel quale i dimoranti si impegnano a rispettare il presente regolamento, le leggi vigenti, di aderire al programma di scolarizzazione per i bambini che rappresenta un requisito imprescindibile per poter stazionare nelle aree, di contribuire alla raccolta differenziata che sarà istituita presso le aree utilizzando correttamente gli appositi contenitori al fine di agevolare il lavoro degli operatori dell'AMA, di non danneggiare le strutture messe a disposizione, di non dar vita ad attività illegali di nessuna natura, di non svolgere alcun traffico di rifiuti, di non accendere roghi di nessuna natura al fine non arrecare disagio alla popolazione residente e di non inquinare l'ambiente, inoltre, i dimoranti si impegnano a pagare una tassa di stazionamento per i servizi che saranno erogati, il cui importo indicativo è di 150 € mensili,

Il mancato pagamento della tassa di stazionamento dopo un primo richiamo di un mese e la violazione di tutto quanto sopra indicato comporterà l'immediato allontanamento dalle aree sosta e quindi dal territorio della città di Roma;

E' fatto divieto di ingresso e di permanenza nelle aree sosta temporanee a tutti coloro i quali abbiamo dato vita ad insediamenti e/o ad occupazioni abusive, a persone non censite e non autorizzate, a persone colpite da mandato di espulsione e foglio di via.

#### *Art. 6 Disposizioni finali*

Si prevede lo svolgimento di un censimento al fine di definire una graduatoria per l'ingresso nelle aree (in base ai requisiti di cui sopra) tenendo conto dell'attuale situazione, pertanto, dopo il censimento negli attuali campi autorizzati, a coloro i quali vivono negli stessi da più di 5 anni e che non rientreranno nei 2000 posti disponibili, sarà concessa la possibilità di trovarsi una sistemazione alternativa nell'arco di 6 mesi, dopo tale periodo i campi saranno tutti definitivamente smantellati e le persone allontanate dal territorio delle città di Roma; tale decisione scaturisce dal fatto che dopo un periodo così lungo di permanenza nella città di Roma non è più possibile riconoscere a queste persone tale status e pertanto, non potranno più beneficiare dei servizi dell'amministrazione a chi possiede determinati requisiti;

Coloro i quali si trovano in questa condizione dovranno intraprendere un altro percorso diverso dallo stazionamento nelle aree sosta.

Qualora non siano in grado di poterlo farlo per diverse ragioni e non siano cittadini italiani si provvederà al rimpatrio nel paese di provenienza così come previsto dalle leggi vigenti in materia d'immigrazione se trattasi di cittadino extracomunitario o in base alla direttiva 38/2004 del Parlamento Europeo in caso di cittadino europeo.

Si stabilisce che l'aver stazionato prima nei campi e successivamente nelle aree sosta temporanee nella città di Roma non rappresenta alcun diritto acquisito o priorità per l'eventuale accesso nelle liste delle case popolari e per l'emergenza abitativa, il cui iter di assegnazione e riconoscimento dei punteggi avverrà in base ai criteri già vigenti.

La presente delibera annulla tutte le altre deliberazioni precedentemente adottate all'amministrazione in materia di istituzione e regolamentazione dei campi nomadi, dei villaggi della solidarietà e di tutte le altre disposizioni in merito ai servizi, allo status e alla permanenza sul territorio della città di Roma delle popolazioni di rom, sinti e caminanti e sancisce definitivamente il divieto alla realizzazione di nuovi campi.